DICHIARAZIONE

dell'8 maggio 1964
dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
della Comunità Economica Europea
riuniti in seno al Consiglio

relativa all'organizzazione di consultazioni preliminari tra gli Stati membri in caso di modifiche delle parità di cambio delle loro monete

(64/306/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

Considerando che l'articolo 107 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea stipula che ciascuno Stato membro tratti la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema di interesse comune ;

Considerando che è auspicabile, in questo spirito, che qualsiasi eventuale modifica della parità di cambio della moneta di uno o più Stati membri sia preceduta da una consultazione tra gli Stati membri ;

Considerando che è utile che il Comitato monetario esprima il proprio parere sulle modalità suscettibili di assicurare queste consultazioni nelle condizioni che meglio tengano conto della natura delle decisioni da adottare in questo settore ;

Considerando che le eventuali modifiche di parità possono avere ripercussioni sulla realizzazione e sul funzionamento del Mercato comune e che è pertanto opportuno associare la Commissione a queste consultazioni,

DICHIARANO CHE :

— i Governi degli Stati membri si consulteranno previamente ad ogni modifica della parità di cambio della moneta di uno o più Stati membri, secondo modalità appropriate che saranno precisate dopo che il Comitato monetario avrà espresso il suo parere ;

— la Commissione sarà associata a queste consultazioni.

Fatto a Bruxelles, addí 8 maggio 1964.

PRIMO PROGRAMMA COMUNE

per favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità

(64/307/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Previa consultazione della Commissione,

DECIDONO :

di adottare il seguente primo programma comune per favorire gli scambi di giovani lavoratori all'interno della Comunità conformemente all'articolo 50 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea :

Titolo I

Beneficiari del programma

1. Ai fini dell'applicazione del presente programma comune, sono considerati giovani lavoratori i tirocinanti di ambo i sessi cittadini di uno Stato membro, di età compresa, di regola, tra i 18 e i 30 anni, che abbiano già una formazione professionale di base e che si rechino sul territorio di un altro Stato membro per perfezionare, oltre alla loro formazione professionale, le loro conoscenze culturali, linguistiche ed umane, occupandovi un impiego, qualunque sia il livelo della loro retribuzione.

Titolo II

Consultazioni tra gli Stati membri con la partecipazione della Commissione

2. I rappresentanti dei Governi degli Stati membri, di loro iniziativa o su iniziativa della Commissione, si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno con la partecipazione di rappresentanti della Commissione per studiare le misure che possono essere prese in comune per promuovere e ampliare gradualmente gli scambi di giovani lavoratori in tutti i settori economici e per tutte le categorie professionali.

3. I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri procedono a scambi d'informazioni sulle esperienze acquisite nei settori degli scambi di giovani lavoratori ed esaminano in comune i risultati ottenuti, basandosi in particolare su dati statistici, nonchè i problemi rivelatisi per poter trovare eventualmente soluzioni comuni, allo scopo soprattutto di semplificare le formalità amministrative e di garantire uno svolgimento soddisfacente dei tirocini.

4. La Commissione è associata alla ricerca di tali soluzioni.

Titolo III

Azione d'informazione della Commissione

5. La Commissione, in stretta collaborazione con i Governi degli Stati membri, svolge un'azione appropriata in materia d'informazione allo scopo di contribuire allo sviluppo degli scambi di giovani lavoratori nella Comunità. Tale azione si effettua, tra l'altro, nei confronti :

a) di tutte le persone interessate, in particolare i datori di lavoro e le loro organizzazioni, per stimolarle a partecipare maggiormente alla realizzizione di scambi di giovani lavoratori ;

b) delle organizzazioni giovanili, degli organismi di assistenza ai tirocinanti, delle organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, delle organizzazioni professionali e delle altre istituzioni interessate, affinchè siano esaurientemente informati circa gli obiettivi perseguiti dai Governi degli Stati membri e dalle Istituzioni della Comunità in materia di scambi di giovani lavoratori, nonchè circa le misure adottate in proposito e ne traggano incoraggiamento a sviluppare le loro attività ed a coordinarle tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario.

Titolo IV

Comitati consultivi nazionali

6. Allo scopo di trarre profitto da tutte le esperienze degli ambienti interessati, di suscitare maggior interesse negli ambienti economici e sindacali e di dar vita ad iniziative adeguate tanto sul piano regionale quanto sul piano dei settori dell'attività economica, i Governi consultano regolarmente, in materia di scambi di giovani lavoratori, un organismo adeguato già esistente o da creare, composto in particolare di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche interessate, di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed, eventualmente, di rappresentanti dei principali enti privati o pubblici aventi particolare esperienza in questo settore.

7. L'organismo adeguato di cui al punto precedente deve incoraggiare l'azione degli organismi specializzati nell'assistenza ai tirocinanti e suscitare, eventualmente, iniziative per la creazione o lo sviluppo di tali organismi.

Titolo V

Gli scambi

8. Durante le riunioni di cui al punto 2, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri forniscono indicazioni sul numero di posti che, secondo le loro previsioni, potrà essere messo a disposizione dei tirocinanti cittadini degli altri Stati membri ed, eventualmente, sulla ripartizione di tali posti per settore.

I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri forniscono al tempo stesso, nel modo più preciso possibile, indicazioni sul numero delle borse che potranno essere concesse ai tirocinanti nonchè sull'importo massimo che intendono dedicare all'assistenza ai tirocinanti nei paesi ospitanti.

Tenuto conto del volume annuo degli scambi che sarà fissato in base alle suddette indicazioni, i Governi degli Stati membri si preoccupano di assicurare un certo equilibrio di tali scambi tra i vari paesi membri.

9. I tirocinanti che intendono beneficiare del presente programma presentano la loro domanda all'autorità competente.

Al candidato ai tirocini possono essere richiesti, a corredo di detta domanda, i seguenti documenti al massimo :

a) un certificato di idoneità professionale o, se del caso attestati di lavoro ;

b) une fotografia del candidato ;

c) Per i minori di età un'autorizzazione della persona che esercita la patria potestà.

Le domande devono essere presentate su un modulo unico il cui esemplare è fissato di comune accordo dai Rappresentanti dei Governi degli Stati membri.

10. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro selezionano i candidati ai tirocini e trasmettono alle autorità competenti del paese ospitante i fascicoli dei candidati che esse propongono. Tali fascicoli saranno se del caso accompagnati da un parere in merito alla concessione di una borsa o di altre forme di assistenza. Le autorità competenti del paese ospitante decidono sulla ammissione dei candidati e sulla concessione di un'assistenza.

11. La durata dei tirocini in linea di massima deve essere compresa fra 6 e 18 mesi.

12. I tirocinanti beneficiano, per quanto riguarda il loro trasferimento e soggiorno nonchè le formalità per ottene i permessi di soggiorno e di lavoro, di un regime per lo meno altrettanto favorevole di quello instaurato per i lavoratori cittadini degli Stati membri in applicazione degli articoli 48 e 49 del Trattato.

13. Al termine del periodo di tirocinio, i tirocinanti possono rimanere sul territorio del paese ospitante allo scopo di esercitarvi un'attività subordinata o non subordinata a condizione di rispondere alle disposizioni adottate in virtù di altri articoli del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o in virtù delle disposizioni dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e la Comunità Europea dell'Energia Atomica. Comunque i periodi di tirocinio non sono presi in considerazione ai fini del computo dei periodi di occupazione che danno diritto ai permessi di lavoro e di soggiorno richiesti ai lavoratori migranti.

14. I tirocinanti beneficiano, per quanto riguarda le condizioni di lavoro nonchè le disposizioni in materia di protezione del lavoro e di protezione giuridica del lavoratore, dello stesso trattamento dei lavoratori nazionali ; l'autorizzazione del tirocinio deve esse concessa soltanto se il datore di lavoro si impegna a riconoscere ai tirocinanti le stesse condizioni di retribuzione e di lavoro di cui beneficiano i nazionali che forniscono una prestazione comparabile.

15. I Governi degli Stati membri si impegnano a prendere le necessarie misure di sicurezza sociale per garantire ai tirocinanti una adeguata protezione che sarà definita da parte di tali Governi qualora ciò si riveli opportuno.

16. I tirocinanti sono assoggettati alle disposizioni fiscali del paese ospitante.

17. I Governi degli Stati membri designano la o le autorità e, ove occorra, il servizio di coordinamento, competenti per assicuare l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini.

18. Le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri saranno applicate nello spirito del programma comune ; quelle che risultino per i tirocinanti meno favorevoli delle disposizioni del programma comune non saranno più invocate dai Governi degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 8 maggio 1964.